

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2693

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1991

Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo

ONOREVOLI SENATORI. - Il rialzo segnato dall'indice provvisorio dei prezzi al consumo di febbraio, che ha portato l'inflazione tendenziale al 6,7 per cento, suggerisce di intervenire con una manovra straordinaria immediata per scongiurare che l'indice tendenziale stesso a marzo e nei prossimi mesi superi il valore raggiunto. La manovra è suggerita anche dalla circostanza che il balzo di febbraio è da considerarsi in larghissima misura determinato da fattori eccezionali, episodici e quindi non destinati a ripetersi.

Per contenere e contrastare il predetto rialzo si è delineata una manovra fiscale che - pur nella limitatezza dovuta alle disponibilità utilizzabili - non perde nulla della efficacia voluta. Tale manovra si presenta caratterizzata dalle seguenti condizioni:

a) l'impatto positivo sull'indice tendenziale può essere contenuto tra 0,26 e 0,36;

b) la perdita di gettito deve essere estremamente contenuta e tale comunque da essere compensata con entrate già assicurate con altro provvedimento.

Sulla base di queste premesse e nell'intento di raggiungere il fine sopra ricordato, il decreto-legge di cui si chiede la conversione prevede:

1) la riduzione dell'imposta di consumo (da 77 lire a lire 12 al metro cubo) e dell'aliquota IVA (dal 9 al 4 per cento) sul consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda, con una perdita potenziale di gettito in ragione d'anno di lire 144 miliardi e di lire 115 miliardi per il 1991, con un forte impatto positivo sull'indice di marzo (- 0,139);

2) la riduzione dell'aliquota IVA sul GPL in bombole dal 9 al 4 per cento, che implica un minor gettito in ragione d'anno

di lire 73 miliardi e di lire 59 miliardi per il 1991. L'impatto positivo sui prezzi è modesto (- 0,008) ma il provvedimento appare opportuno trattandosi di prodotto (in bombole da 5 o da 15 Kg) il cui impiego è analogo a quello del metano per uso domestico di cottura di cibi;

3) la riduzione dell'aliquota IVA sui trasporti ferroviari di persone con una perdita in ragione d'anno di lire 234 miliardi e di lire 185 miliardi nel 1991 ed un significativo impatto favorevole sui prezzi (- 0,063);

4) la riduzione dell'aliquota IVA sui trasporti marittimi di persone con una perdita in ragione d'anno di lire 40 miliardi e di lire 32 miliardi nel 1991 ed un modesto impatto sui prezzi (- 0,008): la riduzione è coerente con quella indicata al precedente punto 3) dato che in entrambe le ipotesi le riduzioni vanno ad incidere direttamente sul prezzo dei biglietti a carico dell'utenza.

L'insieme di queste disposizioni dovrebbe avere un impatto positivo sui prezzi di marzo di oltre - 0,3 (0,338). Tenendo conto che sul mese di marzo, a seguito di decisioni già adottate, dovrebbe gravare un impatto, per aumento di tariffe, pari a + 0,062, la manovra adottata con il decreto-legge di cui si chiede la conversione consente un margine sufficiente ad assicurare almeno la stabilità dell'indice tendenziale.

All'onere recato dal provvedimento (stimato in lire 491 miliardi in ragione d'anno e lire 391 miliardi per l'anno 1991) si fa fronte mediante utilizzo parziale delle entrate (lire 618 miliardi su base annua e lire 508 miliardi per il 1991) derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 1991 con il quale è stata fiscalizzata parzialmente la diminuzione dei prezzi interni di taluni prodotti petroliferi conseguente alla diminuzione di quelli medi europei.

RELAZIONE TECNICA

Con la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 viene ridotta da lire 77 a lire 12 al metro cubo l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.

La riduzione comporta un minor gettito valutato in lire 97 miliardi su base annua (consumo previsto per il particolare uso: 1,5 miliardi di metri cubi per lire 65 uguale lire 97 miliardi) e di lire 77 miliardi per il 1991.

Con la disposizione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo si prevede la riduzione dal 9 al 4 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda nonché di gas di petrolio liquefatti contenuto in bombole da 10 e 15 Kg.

Poichè la base imponibile per dette cessioni è così stimata su base annua:

gas metano	L.	940.000.000.000
gas petroliferi liquefatti	»	1.460.000.000.000
Totale . . .	L.	2.400.000.000.000

diminuendo di 5 punti l'aliquota IVA applicabile si avrà una perdita di gettito così stimata su base annua:

gas metano	L.	47.000.000.000
gas petroliferi liquefatti	»	73.000.000.000
Totale . . .	L.	120.000.000.000

che rapportata al 1991 sarà di lire 97 (38 + 59) miliardi, con riferimento a circa 10 mesi di tale anno.

Con la disposizione contenuta nel comma 3 si riduce dal 19 al 9 per cento l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di persone, ferroviario e marittimo.

Poichè la base imponibile desunta dalle dichiarazioni annuali per l'anno 1989, aggiornata al 1990, è così stimata:

trasporti ferroviari	L.	2.340.000.000.000
trasporti marittimi	»	400.000.000.000
Totale . . .	L.	2.740.000.000.000

diminuendo di 10 punti l'aliquota IVA applicabile si avrà una perdita di gettito così stimata su base annua:

trasporti ferroviari	L.	234.000.000.000
trasporti marittimi	»	40.000.000.000
Totale . . .	L.	274.000.000.000

che per il 1991 sarà di lire 217 (185 + 32) miliardi, con riferimento a circa 10 mesi di tale anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.

Decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1991.

Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, è diminuita da L. 77 a L. 12 al metro cubo.

2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«41) gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 Kg.».

3. Per le prestazioni di servizi relative ai trasporti ferroviario e marittimo di persone l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2, relativamente alle cessioni di gas metano, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, valutato in lire 391 miliardi per l'anno 1991 e in lire 491 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CIRINO POMICINO
- CARLI - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI